

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Napoli - V sezione civile

Il giudice istruttore dott. Leonardo Pica, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 34068 del ruolo generale dell'anno 2008, avente ad oggetto: opposizioni ex artt. 615 e 617 co. 2 c.p.c., vertente

TRA

X, elettivamente domiciliato in Mugnano (Napoli), alla via G. Pascoli n. 11, presso lo studio dell'avv.to (omissis), che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione

OPPONENTE

E

Y, elettivamente domiciliato in Napoli, (omissis), che lo rappresentano e difendono giusta mandato in

calce alla comparsa di costituzione

**CASO.it**  
CONCLUSIONI  
OPPOSTO

All'udienza del 23.12.2010 l'opponente si è riportato alle richieste di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese ed attribuzione. L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Dati per noti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, peraltro ampiamente riepilogati nelle comparse conclusionali delle parti, alla stregua dei novellati artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si espongono le seguenti ragioni della decisione in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al g.e. del **26.5.2008** X ha proposto opposizione all'esecuzione promossa in suo danno dalla TECNOIMPIANTI DI Y, giusta pignoramento immobiliare dell'**8.6.2007** (R.G.E. n. 978/2007), deducendo l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto, la insussistenza del vincolo di solidarietà tra i condomini in relazione alle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, sulla scorta della recente pronuncia della S.C. intervenuta a comporre un contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U. 8.4.2008 n. 9148), la errata determinazione di talune somme precettate (spese e competenze legali).

Instaurato il contraddittorio, il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 1.7.2008, comunicata all'opponente il 14.8.2008, ha sospeso l'esecuzione, imponendo all'opponente il versamento di una cauzione, e ha assegnato il termine di 60 giorni per la introduzione del giudizio di merito.

Con citazione notificata il 25.9.2008 X ha instaurato il presente giudizio, invocando l'accoglimento dell'opposizione per i motivi di cui al ricorso del 26.5.2008 e il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché l'accoglimento dell'opposizione anche per la propria carenza di legittimazione passiva, per l'inefficacia del titolo stante l'inesistenza del condominio, per l'insussistenza del credito per il mancato frazionamento tra tutti i proprietari del parco Z, per l'inesistenza delle tabelle millesimali, per

l'esistenza di oltre centoventi proprietari che utilizzano i cespiti cui vanno riferiti i lavori eseguiti dalla TECNOIMPIANTI, per la omessa divisione dei costi in proporzione ai vani di appartenenza.

Il convenuto Y si è costituito per eccepire la inammissibilità delle domande nuove e la infondatezza delle avverse deduzioni.

Va premesso che effettivamente l'opposto ha promosso un'esecuzione immobiliare nei confronti dell'opponente, quale condomino, per il recupero dell'intero credito (pari ad euro 11.344,96, oltre interessi legali dal 21.5.2003) vantato nei confronti del Condominio Parco Z sito in Marano di Napoli alla via ....., sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 147/2004, reso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, e che in data 8.5.2007 ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 14.030,72, oltre spese ed interessi successivi.

Risulta, in particolare, dagli atti che il titolo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo, ottenuto dall'intimante nei confronti del Condominio e che detto decreto (opposto e reso provvisoriamente esecutivo in corso di causa, giusta quanto indicato anche nell'epigrafe del precetto) non è stato

notificato personalmente al X, cui, peraltro, quale condomino, è stato notificato il precetto e, poi, il pignoramento di cui è causa.

1) In primo luogo l'opponente ha dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo, oltre che del precetto. La questione configura una ragione di opposizione alla regolarità formale degli atti (a norma dell'art. 617 c.p.c.).

A prescindere da ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell'opposizione (di cui, peraltro, è lecito dubitare, dovendosi ritenere che, eseguita la notifica del decreto monitorio nei confronti dell'amministratore del condominio, questa deve considerarsi effettuata in favore di tutti i condomini rappresentati, spettando all'amministratore il compito di rendere edotti i singoli condomini: cfr. Cass. 16.4.2007 n.9093), è indubbia l'inammissibilità della stessa, stante la tardività del ricorso (depositato in data 26.5.2008) rispetto alla notifica del pignoramento (risalente all'8.6.2007).

2) La seconda questione integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, poiché è contestata la debenza di talune somme, per effetto dell'insussistenza del vincolo di solidarietà tra i condomini in ordine alle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio.

L'opposizione è fondata, stante la ben nota presa di posizione delle sezioni unite della S.C., volta appunto a comporre un contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U. 8.4.2008 n. 9148).

Peraltro, pur non sussistendo la solidarietà passiva tra i condomini, non può negarsi che i singoli condomini siano tenuti *pro quota* rispetto alle obbligazioni gravanti sul condominio e che, pertanto, debba riconoscersi – sia pure con il suddetto limite – la legittimazione passiva del singolo condomino rispetto all'azione esecutiva promossa dal creditore sulla scorta del titolo esecutivo conseguito in danno del condominio (in tal senso, in motivazione, cfr. Cass. S.U. n. 9148/2008 cit.).

L'eccezione di parziarietà va accolta avendo, oltre tutto, l'opponente assolto all'onere, sullo stesso incombente in base al principio cd. di vicinanza della prova, di individuare la quota di sua pertinenza del debito complessivo.

Invero, risulta dagli atti ed è sostanzialmente incontrovertito che nella specie non risultano formate le tabelle millesimali, per cui le quote vanno individuate sulla base dei vani catastali. Dal verbale assembleare del 16.11.1999 (versato in atti dall'opponente), richiamato anche nel ricorso monitorio (in quanto in detta occasione è stata deliberata l'esecuzione dei lavori poi affidati ed eseguiti da parte opposta), risulta che il X è titolare di 7 (sette) vani sui 660 (seicentosessanta) complessivi facenti parte del condominio, sicchè nei limiti di tale percentuale è tenuto a rispondere.

Ne consegue che - in parziale accoglimento dell'opposizione - va riconosciuto che parte opposta può procedere in via esecutiva per il recupero del credito portato dal titolo esecutivo di cui è causa, agendo individualmente nei confronti dell'opponente solo secondo la quota dello stesso, da individuare nella percentuale di 7/660.

3) Destituita di fondamento è, infine, la contestazione degli importi delle spese e competenze legali per il precetto (che pure concreta una ragione di opposizione all'esecuzione, concernendo pur sempre il *quantum* delle avverse pretese), in quanto del tutto generica, fermo restando che tale contestazione, peraltro, giammai potrebbe inficiare la validità dello stesso (spettando al giudice dell'esecuzione il compito della liquidazione).

4) Il parziale accoglimento dell'opposizione induce a giudicare assorbite le ulteriori questioni avanzate solo con la citazione introduttiva della presente fase, fermo restando che - secondo l'opinione della S.C. ritenuta maggiormente condivisibile - *«nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio»* (Cass. 7.3.2003 n. 3477).

D'altronde, in ordine alle questioni concernenti la fondatezza della pretesa, l'opposizione sarebbe comunque inammissibile, stanti i limiti alla cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorché il titolo azionato sia un titolo giudiziale, ed in ordine a quelle configuranti ragioni di opposizione agli atti, l'allargamento del *thema decidendum* sarebbe a maggior ragione inconcepibile, stante la tardività dell'iniziativa rispetto agli atti impugnati.

5) L'opponente, infine, ha invocato la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., deducendo che questa avrebbe dato impulso alla procedura senza la normale prudenza.

La domanda appare destituita di fondamento, anche in considerazione del fatto che il *revirement* della S.C. in ordine all'insussistenza del vincolo di solidarietà tra i condomini è intervenuto nel corso della procedura esecutiva *de quo* ed ha fatto seguito ad un consolidato contrario orientamento sia dottrinale, che giurisprudenziale.

6) Il parziale accoglimento dell'opposizione induce a dichiarare compensate le spese di lite, anche in considerazione di quanto già osservato in ordine alla tempistica del *revirement* della S.C..

L'accoglimento, sia pure parziale, dell'opposizione impone di ordinare lo svincolo della cauzione prestata dall'opponente, in favore di quest'ultimo, al momento del passaggio in giudicato della presente decisione.

P.Q.M.

Il tribunale, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da X, nei confronti di Y, disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e dichiara che Y può agire esecutivamente, in base al titolo in esame, per il recupero del credito (pari ad euro 11.344,96, oltre interessi), nei confronti dell'opponente solo secondo la quota dello stesso, da individuare sulla scorta del numero dei vani (pari a 7/660), ossia per il recupero di euro 120,32, oltre interessi legali dal 21.5.2003;

2) dichiara compensate le spese di lite e ordina che la cauzione prestata dall'opponente sia svincolata in favore di quest'ultimo, allorchè la presente decisione sarà passata in giudicato.

Così deciso a Napoli il 30.3.2011

Publicata il 7.4.2011 (sentenza n. 4176)

CASO.it  
IL GIUDICE  
dott. Leonardo Pica